

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI	
Numero	Data
21	12 luglio 2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 15/07/2024-01/01/2028 - CIG: B2736EF581</b>
-----------------	--

**DECISIONE**

Il Direttore<sup>1</sup> affida alla società HOWDEN ASSITECA SPA con sede in Milano (MI) – Via Arconati, 1 iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi numero di iscrizione B000114899, C.F./P.IVA:IT9743130156), il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 15/07/2024 -01/01/2028 senza costi diretti a carico di Azienda, ma con ricavo del compenso attraverso commissione calcolata nella percentuale massima del 6% per il ramo RCA e del 13% per gli altri rami dei premi futuri a carico delle imprese assicuratrici selezionate. Approva, pertanto, la bozza di contratto allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il servizio è aggiudicato ad operatore con professionalità e competenza pluriennale nel settore, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b del D.Lgs n.36/2023, in quanto l'affidamento si configura come "contratto sotto soglia" perché di importo inferiore a € 140.000,00, comprese eventuali proroghe e rinnovi. Il presente affidamento non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di "Dalmine Sociale", per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa.

**MOTIVAZIONE**

Con atto notarile n.70291 del 28 febbraio 2024 è stata formalmente costituita l'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine per la gestione associata del Piano di Zona; L'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" sta iniziando ad operare, anche attraverso le prime assegnazioni di personale da parte dei Comuni soci e nuove assunzioni, si rende necessario attivare i contratti di assicurazione necessari a salvaguardare l'operatività dell'azienda e dei suoi dipendenti, in considerazione delle complessità inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, si rende necessario avvalersi della collaborazione di un broker, il quale, in virtù delle proprie competenze tecniche e della propria conoscenza del mercato assicurativo, sia in grado di valutare e studiare i bisogni dell'Ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

Richiamate le linee guida per gli acquisti di beni e servizi approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.07 del 05 aprile 2024 e ratificate dall'Assemblea Consortile dell'Azienda con deliberazione n.4 del 08 aprile 2024, in cui all'art.3 è previsto che "Per l'acquisto e fornitura di beni e l'affidamento di lavori e servizi, di

<sup>1</sup> Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.3 in data 28 giugno 2024, prot.n.100/2024.

norma, l'Azienda procede mediante l'applicazione dei criteri, modalità e procedure previste dal D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Stabilito quindi di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b del D.Lgs n.36/2023, in quanto l'affidamento si configura come "contratto sotto soglia" perché di importo inferiore a € 140.000,00, comprese eventuali proroghe e rinnovi.

VISTA la nota trasmessa da Howden Assiteca Spa Internazionale (acquisita al protocollo aziendale il 12/07/2024 al n. 141) con la quale la stessa si è resa disponibile alla gestione del servizio di brokeraggio per la neocostituita azienda, in virtù dell'esperienza acquisita presso altre aziende speciali, offrendo l'applicazione di una percentuale di provvigione massima del 6% per il ramo RCA e del 13% per gli altri rami dei premi futuri (al netto di oneri e tasse); ACCERTATO che, per quanto sopra, l'affidamento in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro in quanto il broker sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione, sulla base dei premi assicurativi imponibili intermediati nel periodo di affidamento del servizio.

CONSIDERATO che, in mancanza di un corrispettivo da parte dell'Azienda, nei termini sopra chiariti, ai soli fini della richiesta del CIG si può ritenere che il servizio in oggetto abbia un valore stimabile, per il periodo 01/08/2024 – 01/01/2028 di affidamento inferiore ai 5.000,00 €, essendo l'Azienda Dalmine Sociale di nuova costituzione ed essendo non noto allo stato attuale il valore delle polizze che verranno sottoscritte in questa prima fase di avvio.

Si è provveduto ad acquisire il CIG B2736EF581 sulla base del comunicato del 10 gennaio 2024 e del 28 giugno 2024 con il quale l'ANAC, al fine di favorire le Amministrazioni Pubbliche nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario mettere a disposizione l'utilizzo dell'interfaccia web dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.

#### ALTRE INFORMAZIONI

L'affidamento decorre dal 15/07/2024 fino al 1° gennaio 2028.

L'affidamento potrà essere eventualmente prorogato per un ulteriore triennio, fino al 01 gennaio 2031, ai sensi dell'art.120, c.10 del D.Lgs n.36/2023.

L'operatore economico ha presentato idonea dichiarazione in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti pubblici, compresa l'assenza di circostanze di cui all'art.94 e 95 del codice, come da dichiarazione allegata.

IL DIRETTORE  
Mauro Cinquini

*Documento firmato digitalmente  
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*

## **Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo**

**Tra**

L'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" con sede a Dalmine, Viale Marconi, 1 - codice fiscale /partita IVA 04747050161, in persona del Direttore, dott. Mauro Cinquini, nel prosieguo denominato Ente,

**e**

il Broker HOWDEN ASSITECA S.p.A., con sede legale a Milano, Via C. Arconati, 1, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA IT09743130156, in persona del suo Procuratore speciale, Dott.ssa Maria Pia Masi nel prosieguo denominato Broker.

**si conviene e stipula quanto segue.**

### **1. Oggetto del servizio**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", in particolare, i compiti del Broker consistono in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) gestione amministrativa, tecnica e contabile dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- h) segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto;

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Ente né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

## **2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker**

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

## **3. Divieti e obblighi a carico del broker**

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker tutte le spese e tutti gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005.

## **4. Compensi del Broker**

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Le provvigioni spettanti al Broker saranno quelle riconosciute dal mercato di riferimento e che non potranno essere superiori a quanto di seguito indicato.

Ramo RCA: 6 %

Altri rami: 13 %

## **5. Obblighi a carico dell'Ente**

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "Clausola Broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio, nonché tutti gli atti e i documenti completi ed aggiornati necessari etc .

## **6. Prerogative dell'Ente**

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;

- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

### **7. Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

### **8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.**

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

### **9. Durata dell'incarico**

L'incarico viene affidato dal 15/07/2024 al 01/01/2028.

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un ulteriore triennio.

Alla scadenza naturale dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005.

### **10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

### **11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

- a. Nell'esecuzione del presente Incarico, le Parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii., in materia di protezione dei dati personali.
- b. Le Parti assicurano che i dati raccolti e trattati in esecuzione del presente Incarico saranno conservati e archiviati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e che non saranno divulgati o resi accessibili se non alle persone, agli organi e agli enti che su di esse esercitano funzioni di vigilanza ovvero in presenza di una richiesta legittima delle competenti Autorità amministrative o giudiziarie. Le parti

si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità.

- c. Ciascuna delle parti, reciprocamente informata dei diritti garantiti dalla Normativa Privacy, presta reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui all'incarico.

#### **12. Foro competente**

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Bergamo.

#### **13. Revisione dei prezzi**

Non si applica a questa tipologia di appalto.

#### **14. Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile.

Luogo, data

**L'Azienda Speciale Consortile  
"Dalmine Sociale"**

Il Broker